

Certificazione dei contratti: uno strumento per ridurre il contenzioso previdenziale

Roberto Scaramella *Avvocato in Milano*



Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la piena efficacia della certificazione emessa dagli enti bilaterali e la non assoggettabilità alle prescrizioni formali previste per le Fondazioni universitarie, salvo se previste dallo statuto dell'ente bilaterale

Trib. Milano, sez. lav., 22.6.2009, n. 2647

Giud. Pattumelli; Ric. Ar. Snc; Res. Inps

Certificazione contratti di appalto e di lavoro ex artt. 79 e 80, Dlgs n. 276/2003 - Enti bilaterali - Retroattività - Opponibilità ai terzi - Mancato rispetto procedura di impugnazione nullità cartella

La certificazione dei contratti di appalto a norma degli artt. 79 e 80, Dlgs n. 276/2003 rende opponibile ai terzi la liceità e legittimità del contratto fino all'accoglimento con sentenza di merito di uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'art. 80, Dlgs n. 276/2003.

Certificazione e procedura di impugnazione

In tempi recenti un rinnovato interesse sta sorgendo intorno al sistema di certificazione dei contratti disciplinato dagli artt. 79 e 80 del Dlgs n. 276/2003. Detta procedura veniva inserita e disciplinata dal pacchetto Biagi, allo scopo di garantire una riduzione del contenzioso, procedendo con una preventiva analisi del rapporto di lavoro da parte di un ente certificatore e riducendo poi le possibilità di contestazione del rapporto instaurato.

In particolare, la disciplina introdotta dal Dlgs n. 276/2003 prevede la possibilità di certificare i contratti di lavoro o di appalto in modo che non possano sorgere contestazioni in merito alla natura del rapporto instaurato, rendendo opponibile l'avvenuta certificazione nei confronti di tutti i terzi.

La norma, ovviamente, fa salva la possibilità, da parte dei terzi, di impugnare la predetta certificazione in sede giudiziale.

La procedura di impugnazione prevede che, in

caso di impugnazione del contratto certificato, vi sia l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione avanti all'ente certificatore e successivamente si debba procedere giudizialmente, chiedendo l'accertamento della non rispondenza tra il contratto certificato e l'effettivo rapporto instaurato.

La predetta procedura ha trovato, sin dalla sua nascita, scarsa applicazione nei contenziosi tra datore di lavoro e lavoratore, non comportando, in dette fattispecie, grandi variazioni rispetto alla disciplina presistente.

Infatti nel corso del contenzioso tra lavoratore e datore di lavoro in merito alla natura del rapporto è già previsto dal codice di procedura, sia il tentativo di conciliazione che l'onere della prova a carico del ricorrente.

Pertanto, nei contenziosi tra datore di lavoro e lavoratore, l'azienda non conseguiva particolari vantaggi, finalizzati alla riduzione delle controversie, dalla certificazione dei contratti di lavoro.

Detta procedura ha suscitato, invece, grande interesse, nelle aziende, nei casi di contenziosi instaurati nei confronti di Enti previdenziali e degli Ispettorati del Lavoro.

Infatti, in tali casi la circolare n. 71 del 1° giugno 2005 prevede l'impossibilità da parte dell'ente di irrogare sanzioni o rivendicare oneri contributivi quando ci si trovi dinanzi a dei contratti di appalto o di lavoro certificati, questo sino a quando non venga emessa sentenza che accerti la non rispondenza tra certificazione e rapporto di lavoro, il tutto previo esperimento preventivo del tentativo di conciliazione avanti all'ente certificatore.

Lo stesso Ministro del lavoro nella propria direttiva dell'ottobre 2008, in cui forniva indicazioni al servizio ispettivo in merito ai comportamenti da adottare in sede di controllo, chiariva che il funzionario in sede ispettiva doveva limitare le verifiche ai contratti non certificati e consentiva all'ispettore la possibilità di procedere con la contestazione dei contratti certificati, nei soli casi di denuncia effettuata dal lavoratore.

Nella medesima nota il Ministero comunque ribadiva che, anche nei casi di contestabilità della certificazione del contratto, gli enti non potevano irrogare sanzioni sino alla decisione del Giudice. Nonostante la presenza delle predette note, molti

enti ispettivi del Nord Italia, avevano la tendenza a non riconoscere la validità delle procedure di certificazione e a non adottare le procedure di impugnazione previste nelle richiamate disposizioni.

Certificazioni degli enti bilaterali

In particolare spesso oggetto di contestazione sono state le certificazioni effettuate dagli enti bilaterali, in quanto non soggetti alle medesime procedure di funzionamento previste per le Fondazioni universitarie e per le Direzioni provinciali del lavoro e quindi visti come enti certificatori di Serie B.

In verità, gli Enti bilaterali, se pur non soggetti alla normativa ed al regime autorizzatorio previsto per le Fondazioni universitarie, hanno adottato degli statuti simili nel contenuto al «codice delle buone opere» previsto per le Fondazioni universitarie.

Tra le eccezioni formulate dagli enti in merito alle predette certificazioni vi era la contestazione di vizi formali quali la mancata sottoscrizione del provvedimento di certificazione da parte di tutti i membri della commissione di certificazione.

In verità, nella maggior parte dei casi, gli Enti, indipendentemente dalla presenza dei predetti «vizi formali», si limitavano a non riconoscere l'efficacia delle certificazioni emesse dagli enti bilaterali ed emettevano le relative sanzioni e, successivamente, i ruoli, senza esperire preventivamente la procedura prevista per l'impugnazione delle stesse.

La sentenza del Tribunale di Milano

Sull'argomento è intervenuta la prima sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto la piena efficacia della certificazione emessa dagli enti bilaterali e la non assoggettabilità alle prescrizioni formali previste per le Fondazioni universitarie, salvo se previste dallo statuto dell'ente bilaterale.

Nel provvedimento il Tribunale di Milano ha inoltre ribadito l'efficacia retroattiva della certificazione, ritenendo valida una certificazione effettuata nel 2007 per contratti di appalto sottoscritti nel 2005 e su cui interveniva attività ispettiva successivamente alla predetta certificazione.

Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Milano veniva contestata dall'ente accertatore una somministrazione irregolare, ciò malgrado il contratto di appalto fosse stato certificato dall'Ente bilaterale Unci.

Il giudicante censurava il comportamento dell'ente accertatore che non aveva esperito le corrette procedure di impugnazione della certificazione e respingeva le eccezioni formali formulate dall'Inps, in merito alla mancata sottoscrizione del provvedimento di certificazione da parte di tutti i

membri della commissione, documento sottoscritto invece dal solo Presidente.

Infatti, nella sentenza n. 2647/2009 depositata il 22 giugno 2009 (Soc. ARBE/INPS - G.U. Dr.ssa Benedetta Pattumelli) il Tribunale di Milano, sez. lavoro, chiariva: «Si osserva in primo luogo che parte ricorrente ha dedotto l'avvenuta certificazione del contratto di appalto stipulato con il consorzio CPS il 2.11.2005, nonché del contratto di lavoro ..., l'Inps ha eccepito a riguardo la nullità della certificazione per mancata sottoscrizione di tutti i componenti di diritto della commissione ex art. 6, Dm 21.7.2007, disposizione la quale - però - riguarda la composizione ed il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 76, lett. b), Dlgs n. 276/2003 e non già degli enti bilaterali quale quello che ha emanato le certificazioni in questione. Pertanto, l'eccezione formale dell'istituto va disattesa.

La certificazione dei predetti contratti è efficace anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari (Dlgs 10.9.2003, n. 276, art. 79).

La stessa Inps con circolare n. 71 dell'1.6.2005 ha stabilito che nel corso di attività di vigilanza si accerti, per un rapporto di lavoro certificato, una discordanza fra programma negoziale certificato e quello concretamente rilevato in sede di visita ispettiva, considerato il disposto dell'art. 80 Dlgs cit. il funzionario procederà alla notifica di un distinto verbale ispettivo contenente unicamente gli elementi a sostegno delle ragioni dell'istituto e la quantificazione, ai soli fini cautelari, delle somme dovute, dopo di che gli uffici procederanno ad esperire il tentativo di conciliazione avanti le commissioni di certificazione e all'esito dello stesso ad effettuare la ridefinizione, l'annullamento dell'addebito o a promuovere giudizio avanti al Giudice del Lavoro.

Nulla di tutto ciò è stato fatto nel caso di specie, nel quale i contratti certificati restano pertanto efficaci ed immuni da qualsiasi contrario accertamento. La posizione assunta dal Tribunale di Milano attribuisce, quindi, piena efficacia alla procedura di certificazione prevista dalla legge n. 276/2003 ribadendo la retroattività e l'opponibilità della stessa agli Enti previdenziali, sia essa effettuata da Fondazioni universitarie, Direzioni provinciali del lavoro o Enti bilaterali.

La predetta posizione giurisprudenziale, unitamente alle recenti note messe dal Ministero del lavoro, dovrebbero dare, quindi, nuovo slancio ad un valido strumento di riduzione del contenzioso che era stato nella sua prima fase di attuazione fortemente sottovalutato.

Il Tribunale ribadisce l'efficacia retroattiva della certificazione